

Statuto di società cooperativa sportiva dilettantistica a responsabilità limitata

Titolo primo - Denominazione, sede, oggetto, durata.

Articolo 1) Costituzione e denominazione

1. E' costituita una società cooperativa retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, avente la seguente denominazione: "..... società cooperativa sportiva dilettantistica a responsabilità limitata". I colori sociali sono e
2. Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall' articolo 2519, 2° comma, del codice civile o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere, senza indugio, convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Articolo 2) Sede

1. La società ha sede nel Comune di, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.
3. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3) Durata

1. La società ha la durata fino al e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Titolo secondo – Scopo e oggetto

Articolo 4) Scopo mutualistico

1. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. In ragione del tipo di scambio mutualistico la società cooperativa ha, come scopo, lo svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci.
2. La Cooperativa può, al fine di agevolare il raggiungimento dello scopo sociale, operare anche con terzi.
3. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.
4. La cooperativa può aderire ad organismi, Enti ed Associazioni di rappresentanza.

Articolo 5) Oggetto sociale

1. Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha il seguente oggetto: la pratica e la propaganda dell'attività sportiva equestre, e, a tal fine, può partecipare a gare,

tornei, campionati; può, inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della Federazione Italiana Sport Equestri (in seguito per brevità Fise), indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre.

2. La Società nella pratica dell'attività equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regola l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FISE, in quanto parte attiva per la pratica dello sport equestre.

3. La società procederà alla propria affiliazione alla FISE. Con l'affiliazione, la società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FISE e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FISE stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

4. La società potrà, inoltre, per il miglior raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi:

- svolgere ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale;
- gestire, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero impianti sportivi, circoli equestri, agriturismo, allevamenti di cavalli, organizzare corsi relativi alla preparazione all'attività sportiva, allestire manifestazioni in genere;
- realizzare la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti.

5. La Società per effetto dell'affiliazione alla Federazione, riconosce i tesserati che fanno parte della F.I.S.E. che sono rappresentati da:

- a) cavalieri patentati autorizzati a montare;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate e aggregate;
- c) ufficiali di gara e segretari di concorso;
- d) dirigenti federali;
- e) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- f) soci benemeriti;
- g) proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità dei cavalli che partecipano a manifestazioni riconosciute;
- h) direttori di campo e costruttori di percorso;
- i) soci sostenitori.

6. La società, con l'affiliazione alla F.I.S.E., deve garantire ai tesserati della Federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

7. I proprietari dei cavalli iscritti nei ruoli della F.I.S.E., purchè tesserati con la Federazione, potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre.

8. Il tutto con esclusione delle attività:

- riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità;
- in contrasto diretto con le finalità statutarie della FISE

9. La società potrà, infine, per raggiungere lo scopo sociale:

- a) rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie di qualsiasi genere e compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali connesse e relative direttamente o indirettamente a siffatta gestione;
- b) assumere interessenze e partecipazioni in altre società o aziende commerciali sia direttamente che indirettamente, purché il possesso di tali interessenze e partecipazioni non costituisca la sua attività prevalente od esclusiva, né si ponga in contrasto con la normativa.

10. Le attività finanziarie non potranno mai costituire oggetto principale della Società né essere svolte nei confronti del pubblico.

11. In ogni caso la Società non ha fine di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite.

12. Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare la raccolta di prestiti infruttiferi da disciplinare con apposito regolamento

13. La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia

Titolo terzo – Soci, bilancio di esercizio e patrimonio sociale

Articolo 6) Soci

1. Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono diventare soci tutti i cittadini italiani.

3. Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non possono diventare soci della cooperativa quanti esercitano, in proprio, attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

4. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;
- c) dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto ed i regolamenti interni eventualmente già approvati;
- d) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

5. Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

6. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

7. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo R.A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

8. La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto e dei regolamenti interni eventualmente già approvati oltre che di quelli della FISE.

Articolo 7) Obblighi dei Soci

1. Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi da parte degli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società cooperativa aumentino la rispettiva quota sociale.

2. I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta e del sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;
- c) a versare le quote annuali stabilite dall'organo amministrativo.

3. La cessione di quote da parte dei Soci cooperatori non avrà effetto verso la società se non previa autorizzazione da parte dell'organo amministrativo e secondo la procedura dettata dall'art. 2530 C. C..

Articolo 8) Decadenza dei Soci

1. La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.

2. Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

3. Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C. C. ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società. Qualora i presupposti del recesso non sussistano gli amministratori debbono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può proporre opposizione davanti al tribunale a norma di legge. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

4. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;

c) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci;

d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

f) che non provveda al versamento della quota sociale stabilita entro sessanta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo ha deliberato le quote dovute per l'anno in corso e le ha richieste al socio con comunicazione in qualunque modo inoltrata all'indirizzo comunicato dal socio.

5. All'uopo, ogni socio ha l'obbligo di informarsi presso l'Organo Amministrativo sulla quota sociale per l'anno in corso ed è tenuto, pena l'esclusione dalla Cooperativa, in conformità a quanto previsto dal comma precedente alla lettera f), a versare detta quota entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo, previa intimazione a provvedervi.

6. Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso

7. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

8. In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi

dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

9. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

10. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Articolo 9) Patrimonio sociale

1. Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna né inferiore né superiore al limite di legge;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dall'accantonamento del sovrapprezzo o previste dalla legge;

d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società Cooperativa al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

2. E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

Articolo 10) Quote

1. Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo.

2. La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3. La suddetta disposizione si applica agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo 11) Prevalenza della Mutualità

1. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

2. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi;
 - b) non sono previsti strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;
 - c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
 - d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale deve essere devoluto ai fini sportivi.
3. E' prevista obbligatoriamente la devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59, nel caso di trasformazione, fusione e negli altri casi diversi dallo scioglimento.

Articolo 12) Vincoli sulle quote e loro alienazione

1. Le quote non possono essere trasferite.

Articolo 13) Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal al di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 C.C., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
4. Non è prevista la ripartizione di ristorni.
5. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
 - a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - c) il restante alla costituzione di riserve indivisibili

Titolo quarto - Organi sociali

Articolo 14) Organi sociali - Assemblea

1. Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio dei Sindaci.
2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364 C.C., in un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto del codice civile per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame da uno o più Amministratori;
- g) la messa in liquidazione della società e la nomina dei liquidatori.

3. Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

4. I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 2367 C.C., a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno tre soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro sessanta giorni dalla richiesta.

Articolo 15) Convocazione Assemblee

1. Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

2. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

3. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 16) Costituzione e quorum deliberativi

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17) Votazioni

1. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Articolo 18) Voto

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Articolo 19) Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio

Articolo 20) Organo amministrativo

1. La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.
2. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre a ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima della elezione
3. L'organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 4 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica..
4. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.
5. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza. Il loro importo, però, non potrà mai ed in nessun caso essere superiore ai limiti previsti dall'art. 10 del d. lgs. 460/97 sulla distribuzione indiretta di utili.
6. Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfaitariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.
7. I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

8. È fatto comunque divieto ai componenti l'organo amministrativo di ricoprire la medesima carica in altre società o a associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o Disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 21) Convocazione e riunione del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

2. La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite messaggio di posta elettronica, lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

3. Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo, se nominato.

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

6. Le decisioni assunte in forma di deliberazione consiliare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. La cessazione degli amministratori per dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

8. Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio.

Articolo 22) Poteri dell'organo amministrativo

1. Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società. Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.
2. Il Consiglio relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art.2545 Octies C.C..
3. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci
4. L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 23) Rappresentanza legale

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o gli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti, hanno la rappresentanza della società legale e giudiziale; essi rappresentano a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. L'Amministratore Unico o il Presidente sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
3. Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
4. Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni e la legale rappresentanza spettano, se nominato, al Vice-Presidente.
5. Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.
6. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, determinati poteri al Presidente, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

Articolo 24) Collegio sindacale

1. Quando ricorrono i presupposti di legge i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.
2. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

3. In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e ss. C.C. e funziona a norma di legge.

Articolo 25) Disciplina e vertenze

1. Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra la società e i soci, ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale costituito ai sensi dello statuto della FISE di appartenenza della società, che tutti i soci si obbligano ad accettare.

2. Il collegio arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Articolo 26) Disposizioni generali e finali

1. Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

2. In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a sodalizi sportivi dilettantistici aventi finalità e forma giuridica analoga salvo diversa previsione legislativa.

3. Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

4. La società accetta di conformarsi incondizionatamente alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'ente si affilia.

5. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

.